

29 APRILE 2024

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO: **SETTORE SANBÀPOLIS: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "SANBÀPOLIS": AFFIDAMENTO AD ASCOOP S.C.**

C.I.G.: B16FC4C1C0

Premesso che

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari ivi compresi il servizio alloggiativo e i servizi di carattere culturale e sportivo.

Opera Universitaria è proprietaria del centro Polifunzionale denominato "Sanbapolis", in via della Malpensada a Trento, in prossimità dello studentato San Bartolameo, destinato a sede di attività culturali e sportive.

Con determinazione n. 92 di data 27 aprile 2023 si è aggiudicato ad ASCOOP S.C. l'appalto per la gestione del servizio in oggetto, a seguito di confronto concorrenziale ex art. 21 comma 2 lett. h e comma 5 della L.P. 23/1990, per l'importo complessivo di € 211.900,00 (di cui euro 207.900,00 quale prezzo offerto ed euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

il periodo contrattuale è di 10 mesi, con durata dal 01/07/2023 fino al 30/04/2024, secondo quanto indicato all'art. 4 comma 6 del capitolato speciale di appalto, che comprende i mesi di luglio e agosto, per i quali non spetta alcun compenso, in quanto prevista la chiusura estiva.

Il compenso mensile ammonta ad € 26.487,50.= oltre ad IVA, di cui € 25.987,50 di importo compenso ed € 500,00 di oneri della sicurezza, comprensivi dei corrispettivi conseguiti dall'impresa.

Dato l'approssimarsi della scadenza;

preso atto che la procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore è stata delegata ad APAC con invio della documentazione in data 29/2/2024 e che l'Agenzia non riesce a concludere la procedura entro il 30/04/2024 in quanto trattasi di procedura alla quale si sta applicando il recente Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023) con conseguente necessità di continui approfondimenti normativi;

preso altresì atto della necessità di garantire la continuità del servizio e assicurare l'apertura della struttura all'utenza, con particolare riguardo alle attività professionistiche nelle more del

completamento di detta procedura concorrenziale, si ritiene di dover affidare un nuovo incarico per quattro mensilità, da maggio ad agosto 2024.

Ai sensi dell'art. 36ter.1, commi 5 e 6, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, in sede di ordinazione della spesa Opera Universitaria ricorre alle forme di approvvigionamento previste dalla L.P. 23/1990 per cui a seguito della verifica dell'inesistenza di convenzioni attive gestite dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti per il servizio oggetto d'acquisto ricorre agli strumenti del mercato elettronico provinciale o, in mancanza del servizio, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a (Convenzioni o MEPA);

verificata l'inesistenza di una convenzione attiva gestita dall'APAC per il servizio in oggetto;

accertata l'esistenza nel bando unico del CPV 92600000-7 "Servizi sportivi" relativo al servizio oggetto del presente provvedimento sul mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (CONTRACTA);

preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi da parte dell'impresa uscente, Ascoop S.c., con il seguente orario di apertura:

- mese di maggio: orario di apertura regolare, dalle ore 12.00 alle ore 23.00;
- mese di giugno: orario di apertura ridotto dalle ore 16.00 alle ore 22.00, come previsto dall'art. 1 comma 8 del Capitolato Speciale;
- mese di luglio: chiuso;
- mese di agosto: chiuso, con apertura di nr. 10 giorni totali nelle fasce orarie dalle 16.00 alle 22.00;

verso un importo complessivo di € 46.300,00 oltre IVA ed € 500,00 per oneri della sicurezza per i mesi da maggio ad agosto;

verificato che, in base all'andamento gestionale dell'ultimo esercizio, Opera prevede che l'impresa possa conseguire corrispettivi di gestione per € 30.800,00, si stima che il costo che rimarrà a carico di Opera, in base a quanto previsto all'art. 8 del Capitolato d'appalto, (all. 1 al presente provvedimento) ammonti ad € 16.000,00.=;

visto il punto 3.3 della delibera della Giunta Provinciale n. 307/2020 "Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2", considerato che l'affidamento in scadenza rientra nella fascia b ("*servizi o forniture di importo superiore a 150.000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza europea*"), mentre l'affidamento oggetto della presente determinazione, ammontante ad € 46.800,00 oltre IVA, rientra in una fascia di importo diversa riguardante le somme da € 0,00 ad € 47.000,00, si ritiene che la scelta della medesima impresa è in linea con il principio di rotazione;

verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui all'art. 50, comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023 che autorizza l'Ente a procedere ad "*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";

considerato che l'attività istruttoria eseguita, individuante la ditta Ascoop S.c quale soggetto affidatario, è stata ritenuta coerente con il principio del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e che il prezzo di € 46.800,00.= IVA esclusa, è stato ritenuto congruo e conveniente in relazione alle attuali condizioni di mercato;

con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'affidamento diretto per il servizio in oggetto all'impresa Ascoop S.C., con sede legale in via D. Chiesa 2/A a Tione di Trento (TN) c.f. e p.iva 00443110226 per quattro mensilità, per i mesi da maggio ad agosto 2024 (come meglio dettagliato nell'allegato Capitolato d'appalto, all. 1) per un totale complessivo di € 46.800,00 oltre IVA.

Trattandosi di ordine diretto i rapporti tra le parti sono regolati dalla procedura di affidamento diretto all'interno del portale Contracta della Provincia Autonoma di Trento, dalle disposizioni dell'ordinamento provinciale, ed in particolare la L.p. 9 marzo 2016, n. 2, la L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dal relativo regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023, nonché dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dei co. 1 e 4 dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante non intende chiedere la garanzia provvisoria, ma solamente quella definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale.

In tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto previsto dall'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Con riferimento alle verifiche in ordine all'assenza dei motivi di esclusione ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, si prende atto dell'esito delle stesse (vedasi verbale interno prot. Opera n. 135403628 di data 27/3/2024).

Si precisa inoltre che ai fini del pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le "Indicazioni operative relativamente all'attività di verifica di correttezza effettuate dall'Agenzia per gli appalti e contratti" sono esclusi dal meccanismo di verifica tutti gli ordinativi disposti sul mercato elettronico provinciale "*che non abbiano richiesto la spedizione di apposita RDO*".

Il servizio di gestione sopra menzionato non attiene ad un progetto di investimento pubblico, ma riguarda una "*spesa di gestione*"; per tale motivo non rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n 3 e non si rende necessario acquisire il Codice Unico di Progetto.

Il responsabile unico del progetto inerente a tale servizio di gestione, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023, si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria.

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;

- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 27 novembre 2023 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 21 dicembre 2023, n. 2432;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa e ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023, l’affidamento del servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all’interno del complesso immobiliare denominato “Sanbàpolis” (come meglio dettagliato nell’allegato Capitolato d’appalto, all. 1), all’impresa Ascoop S.c., con sede legale in via D. Chiesa 2/A a Tione di Trento (TN) c.f. e p.iva 00443110226 per quattro mensilità, da maggio ad agosto 2024;
2. di quantificare il costo presunto a carico Opera per le quattro mensilità di cui al punto 1. in € 57.096,00.= IVA ed oneri della sicurezza inclusi;
3. di disporre, per le ragioni espresse in premessa e indicate all’art. 8 del Capitolato d’appalto, il programma di spesa sulla macrovoce 041016 “Costi per altri servizi” centro di costo 14 “Interventi integrativi e servizi accessori” del budget del corrente esercizio per la quota di € 19.520,00.=;
4. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura effettuato dal personale allo scopo incaricato dall’Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2024
Macrovoce 041016
Centro di costo 14 per € 19.520,00.= - PRG 219

(SM/vs)